

Extraprofiti Fer, prime pronunce: cosa fare con i pagamenti chiesti dal Gse

13 Marzo 2026

Luca Re

Il Tar Lombardia ha respinto due istanze cautelari di sospensiva di società coinvolte nelle vicende legali del dl 4/2022. Intanto il Gse sta già sollecitando gli operatori a pagare le somme dovute.

Arrivano le prime pronunce del **Tar Lombardia** sulle richieste di sospensiva presentate dalle società coinvolte nelle vicende legali sugli extraprofiti delle energie rinnovabili, ai sensi dell'art. 15-bis del decreto legge n. 4/2022.

Intanto il Gse sta già chiedendo ai produttori di pagare interamente le somme dovute.

Nel dettaglio, il giudice amministrativo con due **decreti monocratici** pubblicati mercoledì 11 marzo ha **respinto** le **istanze cautelari** di altrettante società agricole, contro tutte le recenti **fatture di pagamento inviate dal Gse**, relative a un conguaglio dei corrispettivi richiesti dal meccanismo di cui al **dl 4/2022**.

Tali decreti sono stati emessi dal Tar in seguito all'impugnazione tramite motivi aggiunti di tali fatture, nell'ambito del giudizio già incardinato contro la delibera Arera n. 266/2022 che ha stabilito i criteri applicativi della norma sugli **extraprofiti**.

Nel respingere le istanze, il giudice osserva che "**non si configura** nella fattispecie un caso di estrema gravità ed **urgenza**, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio indicata in dispositivo (fissata per il 9 aprile 2026), **non emergendo** elementi **atti a dimostrare che gli importi richiesti** alla ricorrente, seppure ingenti, **compromettano** in modo irrimediabile la sua capacità di programmare e sostenere gli investimenti nonché le ordinarie **attività imprenditoriali**".

Si osserva, peraltro, "che sorgono **dubbi in ordine alla diretta impugnabilità** degli atti che formano oggetto dell'istanza di misure cautelari provvisorie".

In sostanza, nel caso specifico, le imprese ricorrenti non sono riuscite a dimostrare il rischio concreto di default finanziario derivante dai pagamenti chiesti dal Gse.

Le opzioni per gli operatori

La vicenda rimane intricata. Come noto, la **Corte di Giustizia dell'Ue** con sentenza del 22 gennaio 2026 ha stabilito che la normativa italiana è **compatibile** con il diritto comunitario.

Il regolamento Ue adottato durante la crisi energetica, infatti, consente ai singoli Stati membri di introdurre limiti ai ricavi anche più restrittivi rispetto al cap europeo.

Al contempo, però, la Corte ha precisato che **spetta al giudice nazionale** verificare se la misura sia stata **applicata in modo proporzionato** e se abbia garantito la copertura dei costi e degli investimenti degli impianti (si vedano qui le analisi che hanno fatto per noi gli avvocati Marcello Astolfi e Cesare Mainardis, quest'ultimo consulente di Assoidroelettrica).

Il Gse ha più volte comunicato di voler **avviare il recupero** degli **importi dovuti** dai produttori coinvolti; si ipotizza anche una possibile compensazione con i flussi economici attesi, ad esempio quelli derivanti dal ritiro dedicato o dagli incentivi.

Fabrizio Pizzorni, direttore generale di Federidroelettrica, sentito da Qualenergia.it, conferma che a diversi associati sono **arrivate** via Pec le **comunicazioni** del Gse con le richieste di pagare interamente le somme dovute a titolo di extraprofitti.

Come spiegato dall'avv. **Cesare Mainardis** in un contributo trasmesso il 10 marzo alla stessa associazione, con riferimento ai **solleciti** inviati a febbraio dal Gse per il saldo di fatture emesse riguardo agli extraprofitti, "il pagamento immediato **evita costi ulteriori** dovuti a una successiva procedura di **recupero coattivo**".

Inoltre, "nelle diffide tramesse non risultano (al momento) conteggiati gli interessi", pertanto, se il produttore decide di pagare gli importi evitando ulteriori spese "può farlo, con **riserva di recuperare il dovuto**, a maggior ragione se ha promosso ricorso".

In caso contrario, il Gse "potrebbe avviare l'azione di recupero con **aggravio di interessi** e spese a carico del produttore; oppure procedere mediante **compensazione**, con modalità che può essere valutata, **caso per caso**, nella sua legittimità".

Mainardis poi sottolinea che eventuali errori di calcolo da parte del Gse, che il produttore dovesse accertare, possono sempre essere fatti valere; inoltre, le situazioni di difficoltà economica del singolo operatore possono essere valutate caso per caso.

Anche l'avv. **Marcello Astolfi** evidenzia a Qualenergia.it che eventuali **errori di calcolo** "dovranno essere **prontamente segnalati** al Gse e, ove non corretti da quest'ultimo, **fatti valere** opponendosi alla richiesta per tale motivo illegittima, nelle sedi in cui il Gse azionerà la pretesa".

In queste sedi, "verosimilmente si potranno anche far valere i **profili di illegittimità** che rilevasse il giudice amministrativo, chiamato a definire il giudizio concernente l'illegittimità del provvedimento dell'Arera", o eventuali profili di compatibilità costituzionale che venissero eventualmente accertati.

Come abbiamo scritto, una potenziale svolta sarà l'udienza del **31 marzo** davanti al **Consiglio di Stato**, che dovrà decidere se mantenere o revocare una seconda rimessione alla Corte di Giustizia Ue su ulteriori questioni interpretative.

La controversia, ricordiamo, nasce dal citato articolo 15-bis del decreto-legge n. 4/2022, che ha introdotto un meccanismo di **compensazione a due vie** per intercettare gli extraprofitti generati

durante la crisi energetica.

La norma riguarda in particolare gli **impianti fotovoltaici sopra 20 kW** incentivati con i primi quattro conti energia a tariffa fissa e gli impianti eolici, idroelettrici, geotermici e solari sopra 20 kW entrati in esercizio prima del 2010 e non incentivati.

Il sistema prevede un **prezzo di riferimento** per zona di mercato, compreso indicativamente **tra 56 e 75 euro per MWh**: quando il prezzo di mercato è inferiore a questa soglia, il Gse corrisponde la differenza al produttore; se il prezzo è superiore l'eccedenza viene trattenuta come extraprofitto.

- **Pronunce Tar** (pdf)

QualEnergia.it